N. 24 del Reg. Delib.

N. 4598 di Protocollo
Trasmessa alla Sezione del Comitato di Controllo di Treviso il 14 MAG. 1994

COMUNE DI MARENO DI PIAVE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Modifica al Regolamento di fognatura.

L'anno millenovecento novantaquattro addì ventinove del mese di aprile alle ore 20,30 nella solita sala delle adunanze.

In seguito a determinazione del Sindaco ~~in data~~ 20 aprile 1994 mediante avviso scritto del Sindaco contenente l'elenco degli oggetti da trattarsi, consegnato a domicilio di ciascun Consigliere in tempo utile, e previa affissione dell'avviso all'albo pretorio e partecipazione datane al Sig. Prefetto ed al Comitato di Controllo di Treviso, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ~~stra-~~ ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	Assenti G.	Assenti I.	N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	Assenti G.	Assenti I.
1	CANCIAN Antonio	1			11	DAL CIN Cesare	11		
2	Dall'Armellina Maria Grazia	2			12	MARCON Lino	=	1	
3	ZANCHETTA Giovanni	3			13	PEDA' Vincenzo	12		
4	D'ARSIE' Ennio	4			14	CATANA Brunello	13		
5	BACCICHETTO Flavia	5							
6	LOT Mario	6							
7	MARCON Flavio	7							
8	BORNIA Vittorio	8							
9	PERENCIN Luigi	8							
10	LOVISOTTO Beniamino	10							

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Carla Chiarion.

Il Sig. BACCICHETTO Flavia nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Sigg.: Marcon Flavio, Lovisotto Beniamino e Pedà Vincenzo invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento Comunale di Fognatura approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 106 in data 22.12.1987 (Co.Re.Co. di Treviso n. 1408 del 09.02.1988;

Rilevata l'opportunità di apportare una modifica all'art. 35 di detto Regolamento, articolo che stabilisce le condizioni di ammissibilità per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, nel senso di consentire deroghe per i parametri biologici in funzione delle capacità di depurazione dell'impianto centralizzato;

Vista, altresì, la nota in data 28.12.1993 della ditta ECORISORSE s.r.l. che ha in appalto la gestione dell'impianto di depurazione, nella quale si afferma, tra l'altro, che le concentrazioni di BOD_5 e COD non rappresentano pregiudizio al buon funzionamento dell'impianto, per effetto della loro miscelazione e diluizione con altri liquami scorrenti in fognatura;

Ritenuto, pertanto, di modificare l'art. 35 precitato aggiungendo dopo il 2° comma il seguente nuovo 3° comma : "Sono ammesse deroghe per i parametri biologici in funzione delle capacità di depurazione dell'impianto centralizzato di depurazione";

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole sotto il profilo di legittimità espresso dal Segretario Comunale ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n. 142;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

D E L I B E R A

1)- di apportare, per le ragioni esposte in premessa, al vigente Regolamento Comunale di Fognatura, approvato con delibera consiliare n. 106 del 22.12.1987 e delibera di G.R.V. n. 3754 del 14.06.1988 la seguente modifica:
all'art. 35 - dopo il 2° comma é aggiunto il seguente nuovo 3° comma: "Sono ammesse deroghe per i parametri biologici in funzione delle capacità di depurazione dell'impianto centralizzato di depurazione";

2)- di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di legittimità ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990;

3)- di sottoporre il presente atto a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1° comma dell'art. 45 della Legge 08.06.1990, n. 142;

4)- di incaricare il Sindaco per l'invio di copia della presente alla Regione Veneto per l'assunzione di provvedimenti di competenza previsti dalla L.R. 33/1985 e successive modificazioni;

5)- di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32 della Legge 142/1990.

==========

P R O P O S T A D I D E L I B E R A Z I O N E

PARERI EX ART. 53 L. 142/1990

PARERE TECNICO

Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità della istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

lì, 29 APR. 1994

geom. Marcello FAVERO

==========

PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, la documentazione di supporto e i pareri come sopra esposti, si esprime sotto il profilo della legittimità parere: FAVOREVOLE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

lì, 29 APR. 1994

COMUNE DI MARENO DI PIAVE - Uff. Segreteria

dott.ssa Carla CHIARION

Datasi poi lettura del presente verbale, questo viene confermato e sottoscritto come segue, con riserv. sottoporlo al Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE
Flavia Baccichetto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Carla Chiarion

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 14 MAG. 1994 al 30 MAG. 1994 senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale Capo
Dr.ssa Carla Chiarion

La presente deliberazione è stata pubb ta all'Albo Pretorio del Comune il ..... giorno ..... senz posizioni o reclami.

Il Segretario Comunale Capo

REGIONE VENETA
COMITATO DI CONTROLLO
SEZIONE DI TREVISO
N. 3458 Data 17/5/94
SCADE il 6-6-94

REGIONE VENETO - SEZIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO DI TREVISO

Prot. n. .....

Treviso, li .....

OGGETTO:

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la suestesa deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, è perve Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Treviso in data 17-5-1994 prot. nr. 3458 e che nei suoi confronti non sono intervenuti nei termini prescritti provve di annullamento, per cui la medesima è divenuta esecutiva a' sensi dell'art. 46 della Legge 8.6.1990, n. 142, il -7 GIU. 1994

li, -7 GIU. 1994

IL SEGRETARIO CAPO
Dr.ssa Carla Chiarion

N. 119 del Reg. Delib.

N. 6709 di Protocollo
Trasmessa alla Sezione del Comitato di Controllo di Treviso il 26 OTT. 1988

COMUNE DI MARENO DI PIAVE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Regolamento di fognatura - Determinazione distanza dei fabbricati soggetti all'obbligo dell'allacciamento alla rete fognaria.

L'anno millenovecento ottanta otto addì cinque del mese di ottobre alle ore 20 nella solita sala delle adunanze.

In seguito a deliberazione della Giunta in data 28.9.1988 N. 297 mediante avviso scritto del Sindaco contenente l'elenco degli oggetti da trattarsi, consegnato a domicilio di ciascun Consigliere in tempo utile, e previa affissione dell'avviso all'albo pretorio e partecipazione datane al Sig. Prefetto ed al Comitato di Controllo di Treviso, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione stra-ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Cognome e Nome del Consigliere	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome del Consigliere	Presenti	Assenti
1	CANCIAN Dr. Ing. Antonio	1		11	DALL'ARMELLINA Maria Grazia	11	
2	ZANCHETTA p.i. Giovanni	2		12	ANTONIAZZI Luigino	12	
3	BOTTECCHIA Cav. Uff. Benedetto	3		13	LOT Cav. Mario	13	
4	PERENCIN Luigi	4		14	COMIN Arduino	14	
5	BACCICHETTO M.a Flavia	5		15	CARNIELLI Ferruccio	15	
6	TONETTO Gianfranco	6		16	BUFFO Mario	16	
7	SCHINCARIOL Pietro	7		17	ZANELLA Claudio	17	
8	DALL'ARMELLINA Cav. Giuseppe	8		18	MILANESE Rag. Giovanni	18	
9	BORNIA Geom. Vittorio	9		19	MAZZARIOL Rag. Ardemio	19	
10	DALLA-CIA Lucio	10		20	ARATANO Rag. Gloria	20	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Capo Sig. Fabrizio Nicolino.

Il Sig. CANCIAN Dott. Ing. Antonio nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Sigg.: Dall'Armellina Maria Grazia, Mazzariol Ardemio e Buffo Mario invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL SINDACO

riferisce all'Assemblea che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Fognatura, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 106 in data 22.12.1987 (CO.RE.CO. di Treviso n. 1408 del 9.2.1988), è necessario determinare il territorio servito dalla rete fognaria, ai fini della obbligatorietà dell'allacciamento dei fabbricati a detta rete (art. 4 del regolamento) e propone, a nome della Giunta, di stabilire l'obbligatorietà per tutti i fabbricati che si trovano a 40 ml. dall'asse delle strade provviste del servizio.

Interviene il Consigliere Carnielli proponendo di portare detta distanza a 60 ml.

I Consiglieri Milanese e Buffo propongono che oltre alla distanza sia stabilito un anno per effettuare una verifica in tal senso.

Dopo ampio dibattito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente ed il dibattito che ne è seguito;

Ritenuto di stabilire in 50 ml. dall'asse strada la distanza ai fini della obbligatorietà dell'allacciamento alla rete fognaria con effettuazione di una verifica tra un anno;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, assente all'atto della votazione il Consigliere Zanella,

D E L I B E R A

di determinare, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di fognatura citato in premessa, in ml. 50 dall'asse strada la distanza dei fabbricati soggetti all'obbligo dell'allacciamento alla rete fognaria.

COMUNE DI MARENO DI PIAVE

Datasi poi lettura del presente verbale, questo viene confermato e sottoscritto come segue, con riserva di sottoporlo al Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Antonio Cancian

IL CONSIGLIERE ANZIANO
P.I. Giovanni Zanchetta

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Nicolino Fabrizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26 OTT 1988 al 11 NOV 1988 senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale Capo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il ..... giorno ..... senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale Capo

REGIONE VENETA
COMITATO DI CONTROLLO
SEZIONE DI TREVISO
N. 38783 Data 31/10/88
SCADE il 21/11/88

REGIONE VENETO - SEZIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO DI TREVISO

Prot. n. .....

Treviso, li .....

OGGETTO:

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la suestesa deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Treviso in data 31.10.1988 prot. nr. 38783 e che nei suoi confronti non sono intervenuti nei termini prescritti provvedimenti di annullamento, per cui la medesima è divenuta esecutiva a' sensi degli artt. 50 e 60 della Legge 10-2-1953 n. 62 il 22.11.1988

Lì, ...

IL SEGRETARIO CAPO

N. 106 del Reg. Delib.

N. 139 di Protocollo
Trasmessa alla Sezione del Comitato di Controllo di Treviso il 09 GEN. 1988

COMUNE DI MARENO DI PIAVE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Regolamento di fognatura - Approvazione.

L'anno millenovecento ottanta sette addì ventidue del mese di dicembre alle ore 20 nella solita sala delle adunanze.

In seguito a deliberazione della Giunta in data 15.12.1987 N. 393 mediante avviso scritto del Sindaco contenente l'elenco degli oggetti da trattarsi, consegnato a domicilio di ciascun Consigliere in tempo utile, e previa affissione dell'avviso all'albo pretorio e partecipazione datane al Sig. Prefetto ed al Comitato di Controllo di Treviso, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Ia convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Cognome e Nome del Consigliere	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome del Consigliere	Presenti	Assenti
1	CANCIAN Dr. Ing. Antonio	1		11	DALL'ARMELLINA Maria Grazia	10	
2	ZANCHETTA p.i. Giovanni	2		12	ANTONIAZZI Luigino	11	
3	BOTTECCHIA Cav. Uff. Benedetto	3		13	LOT Cav. Mario	=	2
4	PERENCIN Luigi	4		14	DONAZZON Renzo	12	
5	BACCICHETTO M.a Flavia	5		15	CARNIELLI Ferruccio	13	
6	TONETTO Gianfranco	=	1	16	BUFFO Mario	14	
7	SCHINCARIOL Pietro	6		17	ZANELLA Claudio	15	
8	DALL'ARMELLINA Cav. Giuseppe	7		18	MILANESE Rag. Giovanni	16	
9	BORNIA Geom. Vittorio	8		19	MAZZARIOL Rag. Ardemio	17	
10	DALLA CIA Lucio	9		20	ARATANO Rag. Gloria	=	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Capo Sig. Fabrizio Nicolino.

Il Sig. CANCIAN Dr. Ing. Antonio nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Sigg.: Perencin Luigi, Mazzariol Rag. Ardemio e Buffo Mario invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL PRESIDENTE

dà la parola all'Assessore all'ambiente e territorio cav. uff. Benedetto Bottecchia, il quale riferisce che la Legge Regionale n. 33 del 1985 riguardante norme per la tutela dell'ambiente, all'art. 60 impone l'obbligo di adottare un Regolamento per l'esecizio del servizio di fognatura.

A tale scopo, prosegue il relatore, è stata chiesta alla Regione Veneto copia del Regolamento tipo dalla stessa predisposto, copia che sottopone in visione all'Assemblea e che ha già ottenuto il parere favorevole del Settore Igiene Pubblica dell'USSL n. 12 "Sinistra Piave", giusta nota n. 43834 in data 10.11.1987.

Invita quindi l'Assemblea ad assumere le proprie determinazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Cav. Uff; Bottecchia;

Vista la L.R. 16.4.1985, n. 33;

Visto il Regolamento tipo predisposto dalla Regione Veneto, citato in premessa;

Accertato che detto Regolamento si appalesa idoneo a ben disciplinare il relativo servizio di fognatura;

Con n. 13 voti favorevoli, astenuti Donazzon, Carnielli, Buffo e Zanella, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1)- di approvare, come approva, il Regolamento di fognatura di cui all'art. 60 della L.R. 16.4.1985 n. 33, composto di n. 77 articoli, citato in premessa, che si allega alla presente per formarne parte contestuale ed integrante;

2)- di dare mandato al Sindaco di trasmettere il Regolamento alla Regione Veneto.

R E G O L A M E N T O D I F O G N A T U R A

(L.R. 16 aprile 1985, n. 33 art. 60)

SEZIONE I

NORME GENERALI

Art.1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo nell'ambito del territorio di competenza.

Ha per oggetto la definzione dei tipi e delle modalita' di scarico ammissibili, dei limiti di accettabilita' degli scarichi, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facolta' di ispezione e controllo da parte delle autorita' competenti.

E' volto all'applicazione delle leggi statali e regionali e loro successive modifiche ed integrazioni ed ha lo scopo di stabilire:

1 - i limiti di accettabilita' in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonche' del recapito finale della fognatura;

2 - le modalita' del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;

3 - i limiti di accettabilita' degli scarichi diretti nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo;

4 - la sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di depurazione;

5 - le modalita' di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilita';

6 - le norme tecniche di allacciamento;

7 - i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalita'di esazione;

8 - le sanzioni amministrative;

Art.2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

1 - acque bianche ed assimilabili: vengono definite bianche le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee. Vengono definite assimilabili alle bianche le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti di tabella A della legge 10.5.1976 n.319;

2 - acque nere: vengono definite nere le acque usate per le varie attivita' dell'uomo, da insediamenti civili (bagni, W.C., cucine, lavanderie, etc.) e da insediamenti produttivi. quando non conformi ai limiti della tabella A della legge 10.5.1976 n.319;

3 - fognatura pubblica: una rete organica ed organizzata di collettori fognari impermeabili realizzata e gestita da Ente pubblico.

Fognatura "separata": dicesi "separata" la fognatura costituita di due differenti reti: una per le sole acque nere, definita fognatura nera ed una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca.

Fognatura "unitaria" o "mista": dicesi "unitaria" o "mista" la fognatura costituita di una sola rete per le acque sia nere che bianche.

4 - Utente della fognatura: titolare di uno o piu' allacciamenti alla pubblica fognatura di insediamenti civili e/o produttivi;

5 - Impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato dai collettori fognari;

6 - Impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali quantitativi richiesti per l'immissione, nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;

7 - scarichi di insediamenti civili: quelli provenienti:

a) dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attivita' turistica, sportiva, ricreativa e scolastica con esclusione dei laboratori didattici,

b)da ogni altra attivita' industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni e qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

temperatura	= 30 °C
pH	= 7,5 - 8,5
solidi sospesi	= 500 mg/l
COD	= 900 "

BOD_5	= 50	"
N totale	= 30	"
N ammoniacale	= 15	"
P totale	= 10	"
tensioattivi	= 10	"
oli e grassi	= 100	";

altri inquinanti qualora presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella "A" allegata alla legge 11 maggio 1976 n.319 e successive modifiche ed integrazioni.

c) dalle imprese, singole o associate dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongono, in proprietà o in conduzione, anche se legati da un rapporto cooperativo o associativo, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame, sempre che lo smaltimento dei liquami risulti utile alla produzione.

d) dagli allevamenti ittici che si caratterizzano per una densita' di affollamento inferiore ad 1 Kg per mq di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

8 - scarichi di insediamenti produttivi: gli scarichi provenienti da tutti gli insediamenti diversi da quelli definiti al precedente punto 6);

9 - scarico in corpo idrico superficiale: recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;

10- scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo:recapito di reflui nello strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla autodepurazione, nonche' sulle incisioni fluviali, torrentizie e del terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali;

11- scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee: recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiano) nonche' le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;

12- Titolare dello scarico: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili e/o produttivi;

13- fabbricati esistenti : sono quelli per cui e' stata rilasciata la concessione edilizia antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

14- fabbricati nuovi : quelli per cui e' stata rilasciata concessione edilizia per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

15- pozzetto di ispezione: manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore;

Art.3 - Classificazione degli scarichi.

Ai soli fini del presente regolamento, gli scarichi si distinguono in civili e produttivi.

Gli scarichi civili si distinguono in:

a) abitativi: quelli conformi a quanto previsto all'art.2, punto 7 lettera a);

b) non abitativi: quelli conformi a quanto previsto all'art.2), punto 7 lettere b) c) d).

Gli scarichi produttivi si distinguono in:

a) scarichi derivanti da impianti di depurazione di cui all'art.35 lettere b) e c) della L.R.16.4.1985 n.33;

b) scarichi non derivanti da impianti di depurazione e/o pretrattamento o dotati di impianti di seconda categoria di cui all'art.49, comma 1, lettera a) della L.R.16.4.1985 n.33.

Art.4 - Competenze.

Il Comune, il Consorzio, la Comunita' Montana, nel seguito denominati Ente competente, provvedono alla determinazione del territorio servito dalla fognatura, considerate le indicazioni del Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilita' dell'Ente competente la costruzione e l'esercizio delle opere fognarie compresi i condotti di allacciamento alle stesse per i tratti in sede pubblica fino ai confini di proprieta'.

SEZIONE II

SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

TITOLO I

NORME GENERALI

Art.5 - Obbligo di allacciamento.

Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla fognatura di cui all'art.4, immettono le proprie acque di rifiuto nella fognatura.

L'Ente competente di fronte a comprovate difficolta' tecniche ed eccezionali onerosita' economiche per l'esecuzione dell'allacciamento ha la facolta' di concedere l'esenzione dall'allacciamento.

Gli insediamenti produttivi che ricadono nel territorio servito di cui all'art.4, si allacciano alla fognatura pubblica previa verifica da parte dell'Ente competente della compatibilita' degli scarichi con la potenzialita' dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.

Art.6 - Autorizzazione allo scarico

Ogni scarico nella fognatura pubblica deve essere autorizzato dall'Ente competente.

Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato e' considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.

La riattivazione dello scarico e' subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Art.7 - Attivazione dello scarico.

Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni di cui agli articoli 16 e 17 della L.10.5.1976 n.319 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.8 - Proprieta' delle opere di fognatura.

Sono di proprieta' pubblica tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento.

Sono altresi' di proprieta' pubblica le fognature costruite dai privati con contribuzione, sotto qualsiasi forma, di Ente pubblico.

Art.9 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese.

L'Ente competente provvede a propria cura e spese alla costruzione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento fino al confine di proprieta', mentre i singoli privati assumono a proprio carico l'allacciamento degli scarichi fino al suddetto limite di proprieta'.

L'esecuzione dell'allacciamento inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprieta' privata viene di norma eseguito dall'Ente competente; la spesa relativa, preventivamente quantificata, che rimane a carico del proprietario, viene notificata per iscritto a lavori ultimati indicando i tempi e le modalita' di pagamento.

Avverso la comunicazione della spesa puo' essere presentato ricorso all'Ente competente entro 15 giorni dal ricevimento della notifica.

Art.10 - Passaggio attraverso proprieta' privata.

Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprieta' altrui, l'Ente competente procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri per pubblica utilita'.

Sussiste l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte quanto manomesso.

Le indennita' a favore delle proprieta' interessate sono quantificate dall'Ente competente ed in caso di contrasto accertate dall'Autorita' Giudiziaria Ordinaria.

Art.11 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale.

Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.

In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrapressione del collettore recipiente.

L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

Art.12 - Fognature delle strade e delle piazze private.

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.

I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente regolamento.

Chi raccorda una strada privata con una strada pubblica deve provvederla di fognatura per le acque piovane secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico dell'Ente competente .

Chi costruisce un edificio su strada privata raccordata con una strada pubblica deve provvederla altresi' di fognatura nera secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico dell'Ente competente.

Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare.

Art.13 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento.

I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte dell'Ente competente.

Gli utenti segnalano all'Ente competente le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprieta' privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilita' dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.

Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonche' da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

E' facolta' dell'Ente competente emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio , ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi maggiorati del 7 %(max 7%) per spese tecniche e generali .

Art.14 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili.

Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale, e' vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonche' ogni sistema di dispersione.

Pertanto, tali manufatti sono opportunamente bypassati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione, e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato.

L'allacciamento alla pubblica fognatura e' contestualmente coordinato con le operazioni suddette.

L'Ente competente, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facolta' di concedere deroga al divieto di cui sopra.

Art.15 - Immissioni vietate.

E' vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per qualita' e quantita' possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura.

Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilita' prescritti. dall'allegata tabella 1.

Art.16 - Scarico di acque bianche ed assimilate.

Le acque bianche ed assimilate possono essere smaltite, quando ne esista la possibilita', anche in un recapito diverso dalla pubblica fognatura.

Art.17 - Insediamenti temporanei.

Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che puo' coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.

Art.18 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte.

In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell'insediamento, l'Ente competente puo' autorizzare l'immissione di queste nella rete delle acque nere, imponendo specifiche prescrizioni.

Art. 19 - Rilevazione dei consumi idrici.

Tutti gli insediamenti civili e produttivi che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, lo specificano nella domanda di autorizzazione allo scarico.

Le utenze non abitative installano, a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo, strumenti di misura approvati dall'Ente competente; tali strumenti vengono sigillati a cura dell'Ente stesso che puo' sempre accedere all'insediamento durante lo svolgimento dell'attivita'.

Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente all'ap provvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non

comportino scarichi nella fognatura possono chiedere all'Ente competente di accertare e quantificare tali usi.

Gli utenti che modifichino le modalita' di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro 30 giorni.

TITOLO II

UTENZE CIVILI

CAPITOLO I - NUOVI FABBRICATI

Art. 20 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura.

Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono presentati al Comune contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.

Gli elaborati, predisposti in n. 3 copie, consistono in :

1 - estratto catastale;

2 - progetto dei manufatti di allacciamento, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1.200, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna e di allacciamento alla fognatura pubblica, dei pozzetti di ispezione e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione, e dei manufatti speciali;

3 - relazione dettagliata indicante le modalita' esecutive ed i materiali costituenti la fognatura interna ed i manufatti di allacciamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali:

- numero e superficie degli appartamenti; numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
- elenco dettagliato delle eventuali attivita' commerciali, artigianali, di prestazione di servizi con scarichi civili,
- superficie totale della proprieta' e superfici impermeabilizzate;
- fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia

utile a caratterizzare le acque di scarico previste.

La relazione sopra indicata e' corredata di calcoli idraulici ed igienico-sanitari, per quanto necessario.

Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale di competenza.

Il Comune, acquisito il parere vincolante dell'Ente gestore della fognatura, qualora diverso dal Comune stesso, approva gli elaborati con il provvedimento di concessione edilizia.

Art.21 - Visite tecniche verifica delle opere.

L'Ente competente, durante l'esecuzione dei lavori, ha facolta' di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformita'.

Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dall'Ente competente su richiesta scritta.

L'utente e' tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'avvenuta ultimazione delle opere, chiedendo il rilascio dell'autorizzazione allo scarico contestualmente alla richiesta di abitabilita' o agibilita'.

Il Comune, direttamente o tramite 'l'Ente gestore, qualora diverso, esegue una visita di verifica, intesa a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

In ogni caso l'utente e' responsabile per ogni danno di qualsiasi natura derivante dall'esercizio delle opere di fognatura interne e di allacciamento.

Art.22 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Comune o Ente gestore, se diverso, contestualmente al certificato di abitabilita' o agibilita'.

Lo scarico puo' essere attivato solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

Art.23 - Validita' dell'autorizzazione allo scarico.

L'autorizzazione si intende rilasciata per l'utenza come descritta negli elaborati di progetto approvati.

L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinano variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone la presentazione di nuova domanda.

Art.24 - Modalita' tecniche di allacciamento.

Le immissioni nella fognatura pubblica avvengono tramite gli appositi pezzi speciali a sghembo, ovvero direttamente in una cameretta di ispezione.

I collettori di immissione degli allacci privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recipiente.

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, nonche' i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3 cm.

Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di un sifone idraulico, munito di tappo a tenuta per l'ispezione e ventilato con tubazioni di materiale e diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto.

Le colonne di scarico, cui siano allacciati solo e soltanto cucine lavanderie possono essere dotate a monte del sifone di un pozzetto condensagrassi.

Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere o miste viene munito di pozzetto con pezzo speciale per l'ispezione, dotato di tappo a tenuta, disposto preferibilmente al confine di proprieta' e, comunque, a valle di ogni ulteriore immissione.

Art.25 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne.

I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il piu' possibile corti e rettilinei.

Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati su letto di sabbia o calcestruzzo magro.

Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 120 mm e con adeguata pendenza.

I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere o miste.

I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.

Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito.

I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.

Nessun condotto puo' immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.

Vanno installati pozzetti con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo di tenuta, ovunque conveniente per una agevole manutenzione dell'allacciamento.

Art.26 - Norme particolari per le utenze non abitative.

Per le utenze civili non abitative e' obbligatoria l'installazione di un pozzetto di ispezione, in tutti i casi in cui l'attivita' svolta dia luogo a scarichi non identificabili con i soli liquami propri di insediamenti abitativi.

Di norma, tale pozzetto e' installato a valle di tutte le

immissioni dell'insediamento interessato ed a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile.

Art. 27 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata.

I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque nere e per le acque bianche ed assimilabili.

Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque bianche nel collettore fognario delle nere e viceversa.

Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo misto, le canalizzazioni proseguono distinte fino a valle di ciascun sifone a pie' colonna.

CAPITOLO II

FABBRICATI ESISTENTI

Art.28 - Allacciamento utenze abitative.

In previsione della realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, L'Ente competente avvisa i possibili utenti, predispone il progetto delle opere di allacciamento e stabilisce norme e procedure per il rilascio della autorizzazione allo scarico.

Art.29 - Allacciamento utenze non abitative.

In previsione della realizzazione di nuovi tratti di reti fognarie l'Ente competente notifica ai possibili utenti non abitativi, come definiti all'art.2, punto 7) lett.b), il termine entro il quale devono presentare gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura.

Tali elaborati di progetto, prescritti all'art.20, sono approvati dall'Ente competente.

Le utenze civili non abitative con scarichi provenienti solo da servizi igienici e cucine, previa comunicazione all'Ente competente, sono esonerati dalla procedura prevista nei commi precedenti e rientrano nel caso previsto all'art.28.

Art.30 - Visite tecniche - Verifica delle opere - Autorizzazione allo scarico per utenze non abitative.

Le visite tecniche e la verifica delle opere avvengono

secondo le modalita' dell'art.21, commi 1, 2, 4, 5.

L'utente da' comunicazione scritta all'Ente competente dell'ultimazione delle opere, dichiarandone l'esecuzione secondo gli elaborati di progetto.

Tale comunicazione consente l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio.

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e' conseguente alla verifica da parte dell'ente competente della regolare esecuzione delle opere e della loro effettiva rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

Art.31 - Utenze abitative gia' allacciate.

In caso di lavori di ristrutturazione della pubblica fognatura, le abitazioni gia' allacciate sono tenute a presentare una relazione sullo stato di fatto della rete interna di fognatura, nei modi e nei tempi precritti dall'Ente competente..

Qualora si rendessero necessarie modifiche alle reti interne e/o alle opere di allacciamento l'Ente competente stabilisce i lavori da eseguire per l'adeguamento, come previsto all'art.28.

Art.32 - Utenze non abitative gia' allacciate.

Le utenze non abitative, gia' allacciate alla pubblica fognatura, se non gia' in possesso di formale autorizzazione allo scarico, sono tenute a presentare domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi stabiliti dall'Ente competente.

E' facolta' dell'Ente competente imporre prescrizioni e/o richiedere la presentazione della documentazione prevista all'art.20 al fine dell'adeguamento dello scarico gia' in atto.

Art.33 - Esecuzione d'Ufficio del progetto.

Trascorsi i termini previsti agli articoli 29-31-32, l'Ente competente provvede d'Ufficio, a spese dell'utente inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio ed il completamento delle opere.

Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di 30 gg., a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

Art.34 - Esecuzione d'Ufficio delle opere di allacciamento.

Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere l'Ente competente provvede d'Ufficio.

Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere, vengono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 7 (max.7 %) per spese generali e notificate all'interessato che puo' ricorrere nelle forme di legge.

TITOLO III

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

CAPITOLO I

NORME GENERALI

Art.35 - Condizioni di ammissibilita'.

Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalita' delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.

Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilita' prescritti dall'allegata Tabella 1.

Le acque provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni e comunque di scarichi civili, ai sensi dell'art.2 punto 7 lettera b), purche' convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura e soggette alle norme di cui al Titolo II; sussiste l'obbligatorieta' del loro conferimento nel caso in cui non si provveda autonomamente al loro trattamento, anche unitamente agli scarichi dell'attivita' produttiva.

Le acque bianche ed assimilabili sono ammesse alla fognatura pubblica nei collettori per acque miste o per acque bianche, nel caso di sistema separato, compatibilmente con la potenzialita' idraulica della rete e con le condizioni idrologiche ed igienico sanitarie del corso d'acqua recipiente.

Art.36 - Modalita' di presentazione del progetto delle opere di allacciamento.

Le utenze produttive definite all'art.3, comma 3, lett.a) devono presentare il progetto delle opere di allacciamento sia alla Provincia, che al Comune ed all'Ente gestore, se diverso dal Comune.

Il Comune e l'Ente gestore possono far pervenire le proprie osservazioni alla Provincia, Ente competente all'approvazione del progetto, entro 30 giorni dal ricevimento.

Le utenze produttive definite all'art.3, comma 3, lett.b) presentano invece, il progetto delle opere di allacciamento al Comune e all'Ente gestore, se diverso dal Comune.

La concessione o autorizzazione edilizia, gratuita, e' rilasciata dal Sindaco successivamente all'approvazione del progetto, adottando le prescrizioni e le modalita' costruttive stabilite con il provvedimento di approvazione.

Art.37 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento.

Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento degli insediamenti produttivi che conferiscono le proprie acque reflue provenienti dai processi di lavorazione comprendono la seguente documentazione, predisposta in n.3 copie :

1 - estratto catastale;

2 - progetto dei manufatti di allacciamento che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:500, riportante:

a) i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque bianche ed assimilabili, per gli scarichi di processo e civili, di cui si chiede l'allacciamento,

b) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione,

c) il pozzetto di ispezione finale ed il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura pubblica,

d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile,

3 piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti o proposti;

4 relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:

a) una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;

b) l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;

c) le quantita' e le caratteristiche chimico fisiche, il recapito e le modalita' di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;

d) descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalita' costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;

e) calcoli idraulici ed igienico sanitari, per quanto necessari.

Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale di competenza.

Gli elaborati progettuali sono accompagnati da una domanda redatta in carta legale a firma del legale rappresentante, nella quale e' specificato:

la ragione sociale, il codice fiscale,l'indirizzo della sede legale e della unita' produttiva per la quale viene avanzata la domanda ed il settore produttivo di appartenenza;

le generalita' del legale rappresentante della Ditta;

gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio;

il numero di addetti impiegati;

le caratteristiche quantitative, quali portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero e qualitative dello scarico, allegando eventuali analisi chimico-fisiche e precisando le modalita' di scarico;

i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare ed i quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica;

la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate, nel caso di approvvigionamento autonomo sono indicate le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati.

La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilita' del legale rappresentante della Ditta e che per quanto di sua conoscenza

rispondono a verita'.

L'Ente competente,prima di concedere l'autorizzazione allo scarico, ha la facolta' di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, la cui acquisizione e' sempre e comunque a carico dell'insediamento produttivo.

Art.38 - Autorizzazione allo scarico o esercizio.

Per le utenze produttive definite all'art.3, comma 3, lett.a), l'autorizzazione allo scarico e' sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione o pretrattamento; questa e' rilasciata dalla Provincia, subordinatamente a quanto previsto dagli artt.43 e 44 della L.R.16.4.1985 n.33.

Ai fini del presente regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico.

Per le utenze produttive definite all'art.3, comma 3, lett.b), l'Ente competente, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'art.21, rilascia l'autorizzazione allo scarico.

L'attivazione dello scarico e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione.

Art.39 - Utenze produttive gia' allacciate.

Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico le utenze produttive, gia' allacciate alla pubblica

fognatura, presentano all'Ente competente domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi prescritti dall'Ente stesso.

L'autorizzazione allo scarico e' rilasciata dall'Ente competente a seguito di esito favorevole di sopralluogo.

Art.40 - Validita' dell'autorizzazione allo scarico.

L'autorizzazione allo scarico e' revocata ai sensi della normativa vigente, qualora venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite ed in particolare quando si verifichi:

mancato rispetto dei limiti di accettabilita',

- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione,

inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento.

La titolarita' dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa, ed il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.

La titolarita' decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attivita' produttiva che determini modifiche quali-quantitative delle caratteristiche dello scarico.

In caso di revoca o decadenza della titolarita' dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.

Art.41 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento.

Le reti interne delle acque nere assimilabili a quelle di insediamenti civili, quali servizi igienici e cucine, delle acque bianche ed assimilabili e le acque nere dell'attivita' produttiva devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza precisati nel seguito.

I condotti e i manufatti per le acque nere, assimilabili a quelle da insediamenti civili, devono essere conformi alle norme di cui al titolo I.

I condotti ed i manufatti per le acque nere da attivita' produttive sono dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici.

I materiali sono compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.

I tubi sono disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento delle fognature.

I materiali da impiegare sono lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami.

Sono vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito.

I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.

Nessun condotto puo' immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore avvengono con pezzi speciali.

Sono installate camerette d'ispezione ovunque sia conveniente per la buona gestione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione.

A monte delle confluenze con le acque provenienti da insediamenti civili e con le acque bianche ed assimilabili alle bianche ed a valle di eventuali impianti di pretrattamento, e' installato un pozzetto di ispezione.

A valle di tale pozzetto e' consentita la confluenza delle altre acque, ad eccezione di quelle bianche; dopo detta confluenza ed in prossimita' del limite di proprieta' e' predisposto un pozzetto di ispezione per il prelievo dei campioni ed eventuale misurazione dello scarico.

La rete delle acque bianche puo' essere immessa nella fognatura pubblica tramite il medesimo collettore di allacciamento delle altre acque, purche' a valle del pozzetto di cui al comma precedente, ovvero per tramite di un collettore distinto.

La facolta' di far confluire alla pubblica fognatura le acque bianche ed assimilabili e' condizionata al sistema della fognatura stessa; in caso di sistema separato le acque bianche sono convogliate al collettore relativo.

Art.42 - Impianti di pretrattamento.

Le condizioni di accettabilita' alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento.

Di questi resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.

Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui all'art.37; in caso di modifica l'utente e' tenuto a fornire preventiva documentazione all'Ente competente.

L'Autorita' competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

Nell'eventualita' di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'Ente competente, il quale ha la facolta' di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

Art.43 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi.

L'utente ha facolta' di installare nel pozzetto di ispezione, uno strumento di misura delle portate approvato dall'Ente

competente; in tal caso il volume scaricato e' commisurato a quello indicato dall'apparecchio.

In casi particolari e motivati l'Ente competente ha facolta' di imporre l'installazione di tale strumento.

L'Ente competente ha facolta' di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualita' e la conformita' degli scarichi alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

Per casi particolari e motivati l'Ente competente ha, altresi', la facolta' di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'utente.

SEZIONE III

SCARICHI SUL SUOLO, SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art.44 - Autorizzazione allo scarico.

Ogni scarico sul suolo, sugli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato.

E' fatto divieto di scaricare direttamente acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotteranee.

Deroghe alla norma di cui al precedente comma possono essere autorizzate, ove non sia possibile lo scarico nell'idrografia superficiale, con specifica autorizzazione da parte dell'Autorita' competente, compatibilmente con la tutela dei corpi idrici sotterranei.

Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato e' considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico dei responsabili.

La riattivazione e' subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Art.45 - Attivazione dello scarico.

L'attivazione di ogni nuovo scarico si intende autorizzata dal giorno seguente alla data di emissione della autorizzazione allo scarico.

Art.46 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico.

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni dei manufatti di scarico, sono affidate ai titolari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere e vi provvedono a propria cura e spese.

I titolari dello scarico sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi derivante da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonche' da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di scarico.

E' facolta' dell'Ente competente ordinare ai titolari l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale puo' provvedere d'ufficio , ponendo a carico del titolare inadempiente i relativi costi maggiorati del (max.7 %) per spese tecniche e generali.

Art. 47 - Rilevazione dei consumi idrici

Gli insediamenti produttivi e civili che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, devono darne

comunicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico.

Gli insediamenti non abitativi devono inoltre installare, a proprie spese , idonei strumenti di misura su ciascuna fonte di prelievo.

Tali strumenti vengono sigillati a cura dell'Ufficio Tecnico dell'Autorita' competente, che puo' sempre accedervi durante lo svolgimento dell'attivita'.

Gli insediamenti che modificano le modalita' di approvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro 30 giorni all'autorita' competente al controllo.

TITOLO II

INSEDIAMENTI CIVILI

CAPITOLO I

NUOVI FABBRICATI

Art.48 - Elaborati di progetto delle opere di scarico.

Gli elaborati di progetto delle opere di scrico sono presentati al Comune contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.

Gli elaborati, predisposti in n. 3 copie, consistono in.

1 estratto catastale;

2 - progetto dei manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1 . 200, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna, dei pozzetti di ispezione, delle fosse Imhoff, di eventuali impianti di depurazione, dei manufatti di scarico e/o delle opere di subirrigazione;

3 relazione dettagliata indicante le modalita' esecutive ed i manufatti costituenti le opere da eseguire e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'insediamento, quali:

- numero e superficie degli appartamenti;
- numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
- elenco dettagliato delle eventuali attivita' commerciali, artigianali e di prestazione di servizi con scarichi civili.

fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.

La relazione sopra indicata, per quanto necessario, e' corredata di calcoli idraulici ed igienico sanitari.

Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'Albo professionale di competenza.

Art.49 Visite tecniche, e rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Per quanto concerne le visite tecniche, la verifica delle opere, il rilascio dell'autorizzazione e l'attivazione dello scarico, si applicano, per quanto compatibili, i precedenti artt.21-22.

Art. 50 - Modalita' tecniche dello scarico.

Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti civili avviene, previa chiarificazione in vasca Imhoff, mediante:

dispersione nel terreno con pozzi assorbenti;

percolazione nel terreno tramite sub irrigazione con drenaggio.

Qualora non possa essere attuata ne' la dispersione ne' la percolazione, a causa di mancanza di spazio, di insufficienti caratteristiche drenanti del terreno, di livello di escursione massima della falda acquifera con franco minimo di 1 m rispetto

al piano campagna e' ammissibile, previa chiarificazione in vasca Imhoff, lo scarico in corpo idrico superficiale.

I liquami trattati sono esclusivamente quelli provenienti da insediamenti adibiti ad abitazioni; le acque meteoriche hanno sistema di smaltimento distinto, preferibilmente in corpi idrici superficiali.

I liquami provenienti da insediamenti civili in cui si utilizzano oli minerali o prodotti simili, sono immessi nelle vasche Imhoff solo dopo il passaggio attraverso idonei separatori degli oli.

Le vasche Imhoff sono svuotate almeno una volta all'anno.

CAPITOLO II

FABBRICATI ESISTENTI

Art.51 - Insediamenti abitativi.

Il Sindaco, con ordinanza da notificarsi ad ogni singolo interessato, fissa i termini, entro i quali gli insediamenti abitativi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo o in corpo idrico superficiale sono tenuti a presentare una relazione sullo stato di fatto delle opere di scarico.

In caso di difformita' dal presente regolamento il Sindaco prescrive gli adeguamenti opportuni, fissando il termine per la realizzazione delle opere necessarie.

Art.52 - Insediamenti civili non abitativi.

Il Sindaco, con ordinanza da notificarsi ad ogni singolo interessato, fissa i termini entro i quali gli insediamenti civili non abitativi privi di precedente autorizzazione allo scarico sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo scarico con allegata una dettagliata relazione, corredata di eventuali elaborati grafici, sullo stato di fatto delle opere di scarico.

L'autorizzazione allo scarico e' rilasciata dal Sindaco a seguito di verifica di conformita' delle opere a quanto previsto dal presente regolamento.

Il Sindaco in caso di difformita', fissa i termini per la presentazione del progetto di adeguamento con le modalita' dell'art.48.

Art. 53 - Esecuzione d'Ufficio del progetto.

Trascorsi i termini previsti agli artt.51-52 il Comune provvede d'Ufficio, a spese dell'inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio ed il completamento delle opere.

Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di 30 gg., a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

Art.54 - Esecuzione d'Ufficio delle opere.

Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere il Comune provvede d'Ufficio.

Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere sono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 7 (max.7%) per spese generali e notificate all'interessato che puo' ricorrere nelle forme di legge.

TITOLO III

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 55 - Ammissibilita' e limiti di accettabilita' dello scarico.

Gli scarichi di insediamenti produttivi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale devono rispettare i limiti indicati nella tab.A della legge 10.5.1976 n.319, fatto salvo il potere dell'Autorita' competente, di imporre limiti piu' restrittivi per casi particolari, in funzione degli inquinanti presenti e dei volumi di acqua scaricata.

Tali limiti non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque appositamente prelevate allo scopo.

L'Ente competente ha facolta' di imporre che scarichi parziali contenenti metalli e non metalli tossici (As, Cd, Cr, (VI), Cu, Hg, Pb, Se e Zn) vengano sottoposti ad un trattamento parziale a piede di reparto.

Gli scarichi hanno di norma recapito nei corpi idrici superficiali; qualora non sussista la possibilita' di conveniente realizzazione di tale modalita' di scarico puo' essere autorizzato il recapito sul suolo o negli strati superficiali del suolo.

Art.56 - Elaborati di progetto delle opere di scarico.

Gli elaborati di progetto delle opere di scarico, da presentare in conformita' agli artt.36-37 comprendono:

1. - estratto catastale;

2. - progetto dei manufatti di scarico che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1 . 500, riportante:

a) i percorsi delle reti di fognatura interna separatamente per le acque bianche ed assimilabili, per gli scarichi di processo civili;

b) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;

c) il pozzetto di ispezione finale;

d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile,

3. - piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento e di depurazione esistenti o proposti;

4. - relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:

a) una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;

b) l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento o depurazione, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;

c) le quantita' e le caratteristiche chimico fisiche, il recapito e le modalita' di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta,

d) descrizione dei manufatti di scarico con precisazione dei materiali, delle modalita' costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento,

e) calcoli idraulici ed igienico-sanitari, per quanto necessari.

Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale di competenza.

Art.57 Autorizzazione allo scarico o esercizio.

Per le utenze produttive definite all'art.3, comma 3, lett.a), l'autorizzazione allo scarico e' sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione o pretrattamento; questa e' rilasciata dalla Provincia, subordinatamente a quanto previsto dagli artt.43 44 della L.R.16.4.1985 n.33.

Ai fini del presente regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico.

Per le utenze produttive definite all'art.3, comma 3, lett.b), il Sindaco, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'art.21, rilascia l'autorizzazione allo scarico.

L'attivazione dello scarico e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione.

Art.58 - Insediamenti produttivi esistenti.

Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico gli insediamenti produttivi esistenti devono presentare all'Autorita' competente domanda di autorizzazione allo scarico con le modalita' di cui all'art.57.

L'autorizzazione allo scarico e' rilasciata dall'autorita' competente a seguito di esito favorevole di sopralluogo.

Art.59 - Validita' dell'autorizzazione.

L'autorizzazione allo scarico e' revocata ai sensi della normativa vigente qualora venga accertato l'inadempimento alle prescrizioni impartite ed in particolare quando si verifichi:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilita' ;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione,
- inadeguata manutenzione dello scarico e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;.
- modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche quali quantitative dello scarico, rispetto a quanto indicato nella domanda di scarico.

La titolarita' dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa ed il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.

La titolarita' decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attivita' produttiva che determini modifiche quali-quantitative dello scarico.

In caso di revoca o decadenza della titolarita' dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'impresa che

intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.

Art.60 - Norme tecniche per lo scarico.

Lo scarico del liquame sul suolo o negli strati superficiali del suolo puo' aver luogo mediante dispersione o sub irrigazione drenata per scorrimento, ovvero mediante le ulteriori metodologie indicate al paragrafo 2.6 della delibera del Comitato dei Ministri 4.2.1977.

Nelle zone di dispersione i deflussi superficiali non devono in nessun caso avere caratteristiche di ruscellamento ed il rigonfiamento del terreno, a seguito delle somministrazioni, non deve portare a degradazione della sua struttura.

A monte della zona di applicazione dello scarico, deve essere costruito un pozzetto d'ispezione.

L'ubicazione di tale pozzetto deve consentire un agevole accesso al personale adibito al controllo.

Art.61 - Impianti di pretrattamento o di depurazione.

Le condizioni di accettabilita' degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono raggiunte anche mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione.

Di questi, resta esclusiva responsabile l'impresa, che ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento e provvede, a

sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.

Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico, in caso di modifica l'impresa e' tenuta a fornire preventiva documentazione all'Autorita' competente.

L'Autorita' competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

Nell'eventualita' di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'Ente competente, il quale ha la facolta' di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

Art.62 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi.

In casi particolari e motivati l'Autorita' competente ha facolta' di imporre l'installazione nel pozzetto di ispezione di uno strumento di misurazione delle portate.

L'Autorita' stessa, ha facolta' di imporre i controlli e le verifiche, atti ad accertare la qualita' degli scarichi e la loro conformita' alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

Per casi particolari e motivati l'Autorita' competente ha, altresi', la facolta' di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'impresa.

TITOLO IV

SMALTIMENTO DI LIQUAMI E FANGHI NON TOSSICI E NOCIVI SU SUOLO AGRICOLO E SPARGIMENTO DEI FANGHI E LIQUAMI DERIVANTI DA POZZI NERI E ALLEVAMENTI ZOOTECNICI.

Art.63 - Smaltimento di liquami e fanghi non tossici e nocivi su suolo agricolo.

Lo smaltimento di liquami e fanghi non tossici e nocivi, ai sensi del D.P.R. del 10.9.1982, n.915, sul suolo agricolo e' autorizzato esclusivamente per quegli scarichi che, per le loro caratteristiche quali-quantitative, sono suscettibili di depurazione naturale, fatte salve tutte le precauzioni necessarie alla individuazione delle zone idonee allo smaltimento, ai sensi e per gli effetti dell'allegato n.5 della delibera CM 4.2.1977.

Lo smaltimento sul suolo agricolo e' ammesso non come semplice mezzo di scarico , ma come mezzo di trattamento, che assicuri, un utile alla produzione e in ogni caso un'idonea dispersione ed innocuizzazione degli scarichi stessi, in modo che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo, la vegetazione, non subiscano degradazione o danno.

Lo smaltimento inoltre non deve produrre inconvenienti ambientali come rischi per la salute pubblica, sviluppo di odori, diffusione di aerosol.

Art. 64 - Autorizzazione allo smaltimento su suolo agricolo.

Lo smaltimento di liquami e fanghi non tossici e nocivi provenienti da impianti di depurazione di scarichi civili o di altri processi produttivi, su terreni agricoli e' soggetto ad autorizzazione rilasciata da ciascun Comune sul cui territorio ricadono aree interessate allo smaltimento.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata dai produttori dei liquami e/o fanghi , corredata da.

a) gli atti di assenso da parte delle imprese agricole disposte ad accettare i liquami e/o fanghi sui loro terreni;

b) l'individuazione su planimetria catastale dei terreni agricoli interessati, evidenziando nell'ambito degli stessi le aree di rispetto da strade, centri abitati e sorgenti, nonche' le eventuali altre zone in cui non e' ammesso lo smaltimento;

c) una relazione che attesti l'idoneita' dei siti prescelti in relazione alle caratteristiche topografiche, morfologiche, geologiche, climatiche, pedologiche, idrologiche, idrografiche e chimiche del terreno;

d) l'indicazione dei periodi di spandimento e delle tecniche e/o attrezzature da impiegare, anche in funzione del tipo di coltura in atto o prevista, al fine di ripartire sul terreno un carico idraulico uniforme e di evitare fenomeni di ruscellamento;

e) l'esito di analisi chimiche, microbiologiche e parassitologiche dei fanghi secondo le modalita' indicate nelle tabelle n.2 e 3 allegate alla circolare regionale del 4.6.1986, n.35. E' facolta' del Comune richiedere analisi estese anche ai parametri specifici del ciclo produttivo da cui hanno origini i fanghi da smaltire..

Presso ogni impianto di produzione di liquami e/o fanghi devono essere previsti adeguati sistemi di accumulo in relazione allo stato fisico dei liquami e/o fanghi stessi ed alle modalita' della loro utilizzazione.

Presso ogni utilizzatore deve essere istituito un registro dei terreni, secondo il modello allegato alla circolare del 4.6.1986, n.35.

Per essere distribuiti sul terreno, i liquami e/o fanghi debbono rispettare i valori limite di accettabilita' indicati nella colonna 1 della tabella n.4 allegata alla circolare del 4.6.1986, n.35.

Le quantita' massime distribuibili sono stabilite in funzione della richiesta agronomica e, in ogni caso, limitate dal contenuto di metalli pesanti nei liquami e/o fanghi e nei terreni. Lo spandimento deve cessare quando la concentrazione nel terreno di uno o piu' metalli pesanti raggiunge il valore limite di cui alla colonna 2 di tale tabella.

I terreni assoggettati allo spandimento devono essere analizzati periodicamente, con cadenza almeno quinquennale, secondo le modalita' previste dalla tabella n.5 allegata alla circolare del 4.6.1986, n.35.

Art.65 - Spargimento di fanghi e liquami derivanti da impianti di chiarificazione da insediamenti abitativi.

Lo spargimento di liquami e fanghi provenienti da impianti di chiarificazione di liquami di insediamenti abitativi quali fosse Imhoff, fosse settiche e simili, non e' soggetto ad autorizzazione quando si tratta di attivita' diretta alla fertilizzazione di terreni propri di chi effettua lo spargimento.

Le quantita' da spargere non devono superare i limiti posti dalla deliberazione del Comitato dei Ministri del 4.2.1977.

Art.66 - Spargimento di liquami derivanti da allevamenti.

Lo spargimento sul suolo, a scopo di fertilizzazione, di liquami di imprese definite all'art.2, punto 7 lett.C) non e' soggetto ad autorizzazione.

Gli allevamenti diversi da quelli di cui al comma precedente, non necessitano dell'autorizzazione comunale quando i titolari di tali allevamenti si accordano con altri agricoltori, ottenendone l'assenso scritto, per lo spandimento di liquami zootecnici nel rispetto del rapporto quintali peso vivo ettaro, non superiore a 40.

Presso ogni allevamento di cui al comma precedente deve essere tenuto il "Registro delle consegne dei liquami zootecnici", previsto dalla circolare regionale del 4.6.1986 n.35.

Lo spargimento puo' avvenire solo se sussistono le seguenti condizioni:

1 l'azienda disponga di vasche di accumulo, a tenuta idraulica, di volume tale da garantire la maturazione del liquame per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi;

2 lo spargimento non interessi terreni con colture orticole in atto da consumarsi crude,

3 - la pendenza del terreno sia tale che l'aspersione non origini fenomeni di ruscellamento;

4 - la falda freatica sia ad una profondita' non inferiore ad 1.5 m;

5 non vi siano pozzi ad uso potabile che attingano dalla falda freatica a distanza inferiore a 50 m, dai confini del terreno fertirrigato;

SEZIONE IV

ASPETTI TRIBUTARI

Art.67 - Canoni di fognatura.

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque usate provenienti da fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, ivi compresi insediamenti produttivi, e' dovuto a norma dell'art.16 e seguenti, della legge 10.5.1976 n.319 e successive modifiche integrazioni, un canone secondo apposita tariffa.

Art.68 - Corresponsione del canone.

Sono tenuti al pagamento del canone tutti gli utenti della pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione e' esercitata.

Sono parimenti tenuti al pagamento del canone anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate del proprio insediamento alla fognatura pubblica.

Il canone non e' dovuto da insediamenti recapitanti in diverso corpo ricettore.

Art. 69 - Determinazione delle tariffe.

La tariffa e' formata da due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La determinazione delle tariffe avviene con deliberazione del Consiglio Comunale in base alle disposizioni di legge.

Per il servizio di depurazione, la tariffa e' applicabile agli utenti allacciati quando e' in funzione un impianto di depurazione terminale, anche se lo stesso non raccoglie tutte le acque provenienti da insediamenti civili compresi nel territorio servito dalla fognatura con recapito nell'impianto medesimo.

Art. 70 Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili.

Le tariffe di cui all'art.69 si applicano al volume dell'acqua scaricata, determinato in misura pari all'80% dell'acqua prelevata.

Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, viene presentata, dall'utente, denuncia del volume d'acqua prelevato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di prelevamento.

Art.71 Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti produttivi.

Gli utenti di scarichi di insediamenti produttivi sono tenuti alla presentazione della denuncia della quantita' e qualita' delle acque scaricate.

La denuncia viene presentata dall'utente entro il 31 gennaio, per l'anno precedente.

L'Ente competente provvede, sulla base degli elementi indicati nella denuncia, alla liquidazione del canone.

L'accertamento del canone e' effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale di cui al regio decreto del 14.9.1931 n.1175.

Art. 72 La riscossione.

La riscossione del canone avviene con le modalita' previste dal R.D. 14.4.1910 n.639, per effetto di quanto disposto dall'art.17 ter della legge 10.5.1976 n.319, introdotto con il D.L.n.38 del 28.2.1981, convertito con modificazioni nella legge 23.4.1981 n.153.

Art.73 - Contenzioso.

Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art.20 del D.P.R. 26.10.1972 n.638.

Per la omessa o ritardata denuncia della quantita' e della qualita' delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.

La soprattassa e' ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i 30 giorni.

Quando il canone definitivamente accertato supera di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, e' dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento del massimo canone accertato.

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone e' dovuta una soprattassa pari al 20% del medesimo.

Qualora il ritardo del pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza e' pronunciata dalla medesima autorita' che provvede al rilascio delle autorizzazioni, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI VARIE

Art.74 - Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione delle superiori Autorita' a norma di legge e previa pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.

I titolari degli insediamenti civili esistenti sono tenuti ad adeguare i propri scarichi al presente regolamento entro 2 anni dall'entrata in vigore dello stesso.

Per i titolari degli insediamenti produttivi lo stesso termine e' ridotto a 1 anno .

Art.75 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente Regolamento abroga tutte le norme in materia sinora vigenti in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento.

Per quanto non espressamente specificato,sono valide le normative statali e regionali in vigore.

Art.76 - Norme transitorie.

Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Autorita' competente, su specifica

richiesta dell'interessato, puo' emettere speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del presente Regolamento.

Tali norme transitorie hanno durata limitata nel tempo e decadono comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati; esse tuttavia possono essere rinnovate, anche per periodi successivi, sempre previa richiesta degli interessati.

Art.77 - Sanzioni amministrative.

Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla legge 10.5.1976 n.319, l'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento e' punita con le sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale 16 Aprile 1985 n.33.

Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24.11.1981, n.689.

ALLEGATO N° 1 - Limiti di accettabilità

PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
1 Ph	5,5 - 9,5	
2 Temperatura	max 40°C	
3 Colore		non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno spessore di 10 cm..
4 Odore		Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
5 Materiali grossolani biologicamente non decomponibili		
6 Materiali sedimentabili ml/l	5	
7 Materiali in sostensione mg/l	500	
8 $B.O.D._5$ "	500	
9 C.O.D. "	900	
10 Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-CR(VI)-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)		$C_1/L_1 + C_2/L_2 + \ldots C_n/L_n = 3$ mg/l
11 Alluminio Al mg/l	1	
12 Arsenico As "	0,5	
13 Boro B "	2	
14 Cadmio Cd "	0,02	
15 Cromo 3 Cr "	2	
16 Cromo 6 Cr "	0,2	
17 Ferro Fe "	4	
18 Manganese Mn "	4	
19 Mercurio Hg "	0,005	
20 Nichel Ni "	2	
21 Piombo Pb "	0,2	
22 Rame Cu "	0,1-0,2	
23 Selenio Se "	0,03	
24 Zinco Zn "	1	
25 Cianuri totali come CN^- "	2	
26 Cloro attivo come Cl_2 "	1	
27 Solfuri come S		non vengono fissati limiti massimi allo scarico, tuttavia l'azienda deve indicare le quantità di dette sostanze nelle proprie acque di rifiuto. E' facoltà discrezionale dell'autorità comunale imporre se necessario limiti massimi particolari
28 Solfiti come SO_3^{--}		
29 Solfati come SO_4		
30 Cloruri come Cl		
31 Fosforo totale come P		
32 Ammoniaca come NH_4^+		
33 Azoto nitroso come NO_2		
34 Azoto nitrico come NO_3		

35 Fluoruri come F	mg/l	12
36 Grassi ed oli animali e vegetali	"	100
37 Oli minerali	"	5
38 Fenoli totali C_6H_5OH	"	1
39 Aldeidi come HCHO	"	2
40 Solventi organici aromatici	"	0,4
41 Solventi organici azotati	"	0,2
42 Solventi clorurati	"	1
43 Tensioattivi (MBAS)	"	10
44 Pesticidi clorurati	"	0,05
45 Pesticidi fosforati	"	0,1

Le determinazioni analitiche sono effettuate su un campione medio di 3 ore di prelievo. Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi analitici per le acque" pubblicati dall'I.R.S.A. (C.N.R.) - Roma - e successivi aggiornamenti.
I limiti di tabella sono superati quando lo è la media di almeno 3 campioni, fermo restando che nessun singolo campione deve superare la tabella per più del 50%.

46 Tasso di tossicità

Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di areazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 20°C. La specie impiegata per il saggio deve essere carassius auratus

INDICE

SEZIONE I

NORME GENERALI

Art.1	Oggetto del regolamento	pag. 1
Art.2	Definizioni	pag. 2
Art.3	Classificazione degli scarichi	pag .6
Art.4	Competenze	pag. 6

SEZIONE II

SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

TITOLO I

NORME GENERALI

Art.5	Obbligo di allacciamento	pag. 7
Art.6	Autorizzazione allo scarico	pag. 8
Art.7	Attivazione dello scarico	pag. 8
Art.8	Proprieta' delle opere di fognatura	pag. 8
Art.9	Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese	pag. 9
Art.10	Passaggio attraverso proprieta' privata	pag. 9
Art.11	Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale	pag.10

Art.12 - Fognature delle strade e delle piazze private pag.10

Art.13 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento pag.11

Art.14 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili pag.12

Art.15 - Immissioni vietate pag.13

Art.16 - Scarico di acque bianche ed assimilate pag.13

Art.17 Insediamenti temporanei pag.13

Art.18 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche pag.14

Art.19 - Rilevazioni dei consumi idrici pag.14

TITOLO II

UTENZE CIVILI

CAPITOLO I NUOVI FABBRICATI

Art.20 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura pag.16

Art.21 - Visite tecniche-verifica delle opere pag.17

Art.22 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico pag.18

Art.23 - Validita' dell'autorizzazione allo scarico pag.18
Art.24 - Modalita' tecniche di allacciamento pag.18
Art.25 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne pag.19
Art.26 - Norme particolari per le utenze non abitative pag.20
Art.27 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata pag.21

TITOLO II

FABBRICATI ESISTENTI

Art.28 - Allacciamento utenze abitative pag.22
Art.29 - Allacciamento utenze non abitative pag.22
Art.30 - Visite tecniche Verifica delle opere-Autorizzazione allo scarico per utenze non abitative pag.22
Art.31 - Utenze abitative gia' allacciate pag.23
Art.32 - Utenze non abitative gia' allacciate pag.23
Art.33 - Esecuzione d'ufficio del progetto pag.24
Art.34 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento pag.24

TITOLO III

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

CAPITOLO I

NORME GENERALI

Art.35 - Condizioni di ammissibilita' pag.25

Art.36 - Modalita' di presentazione del progetto delle opere di allacciamento pag.26

Art.37 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento pag.26

Art.38 - Autorizzazione allo scarico o esercizio pag.29

Art.39 - Utenze produttive gia' allacciate pag.29

Art.40 - Validita' dell'autorizzazione allo scarico pag.30

Art.41 Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento pag.31

Art.42 - Impianti di pretrattamento pag.33

Art.43 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi pag.33

SEZIONE III

SCARICHI SUL SUOLO, SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art.44 - Autorizzazione allo scarico pag.35

Art.45 - Attivazione dello scarico pag.36

Art.46 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico pag.36

ARt.47 - Rilevazione dei consumi idrici pag.36

TITOLO II

INSEDIAMENTI CIVILI

CAPITOLO I

NUOVI FABBRICATI

Art.48 - Elaborati di progetto delle opere di scarico pag.38

Art.49 Visite tecniche, e rilascio dell'autorizzazione allo scarico pag.39

Art.50 Modalita' tecniche dello scarico pag.39

CAPITOLO II

FABBRICATI ESISTENTI

Art.51 - Insediamenti abitativi pag.41
Art.52 - Insediamenti civili non abitativi pag.41
Art.53 - Esecuzione d'ufficio del progetto pag.42
Art.54 - Esecuzione d'ufficio delle opere pag.42

TITOLO III

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art.55 - Ammissibilita' e limiti di accetta bilita' dello scarico pag.43
Art.56 Elaborati di progetto delle opere di scarico pag.44
Art.57 - Autorizzazione allo scarico o esercizio pag.45
Art.58 - Insediamenti produttivi esistenti pag.46
Art.59 - Validita' dell'autorizzazione pag.46
Art.60 - Norme tecniche per lo scarico pag.47
Art.61 - Impianti di pretrattamento o di depurazione pag.47
Art.62 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi pag.48

TITOLO IV

SMALTIMENTO DI LIQUAMI E FANGHI NON TOSSICI E NOCIVI SU SUOLO AGRICOLO E SPARGIMENTO DEI FANGHI E LIQUAMI DERIVANTI DA POZZI NERI E ALLEVAMENTI ZOOTECNICI.

Art.63	Smaltimento di liquami e fanghi non tossici e nocivi su suolo agricolo.	pag.49
Art.64	Autorizzazione allo smaltimento su suolo agricolo	pag.50
Art.65	Spargimento di fanghi e liquami derivanti da impianti di chiarificazione da insediamenti abitativi	pag.52
Art.66	Spargimento di liquami derivanti da allevamenti	pag.52

SEZIONE IV

ASPETTI TRIBUTARI

Art.67	Canoni di fognatura	pag.54
Art.68	Corresponsione del canone	pag.54
Art.69	Determinazione delle tariffe	pag.54
Art.70	Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili	pag.55
Art.71	Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti produttivi	pag.55
Art.72	La riscossione	pag.56

Art.73 Contenzioso pag.56

SEZIONE V

DISPOSIZIONI VARIE

Art.74 Entrata in vigore del regolamento pag.58

Art.75 Abrogazione di precedenti disposizioni pag.58

Art.76 Norme transitorie pag.58

Art.77 Sanzioni amministrative pag.59

Allegato n° 1 - Limiti di accettabilità

Datasi poi lettura del presente verbale, questo viene confermato e sottoscritto come segue, con ... sottoporlo al Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE
Cancian Dott. Ing. Antonio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Zanchetta p.i. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nicolino Fabrizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 09 GEN. 1988 al 24 GEN. 1988 senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale Capo
(Nicolino Fabrizio)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno ... posizioni o reclami.

Il Segretario Comunale Capo

REGIONE VENETA
COMITATO DI CONTROLLO
SEZIONE DI TREVISO
N. 1408 Data 9.2.88
SCADE il 29.2.88

REGIONE VENETA
COMITATO DI CONTROLLO
SEZIONE DI TREVISO
N. 1408 Data 13.1.88
SCADE il 2-2-88

REGIONE VENETO - SEZIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO DI TREVISO

Prot. n. .....

Treviso, li .....

OGGETTO:

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la suestesa deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Treviso in data 9.2.1988 prot. nr. 1408 e che nei suoi confronti non sono intervenuti nei termini prescritti provvedimenti di annullamento, per cui la medesima è divenuta esecutiva a' sensi degli artt. 50 e 60 della Legge 10... n. 62 il 01.03.1988

Lì, 15.03.1988

IL SEGRETARIO CAPO
(Nicolino Fabrizio)

ist. tip. comuni - tv -